

**Generalità sulla scena del  
crimine. Repertazione e  
campionamento materiali  
biologici sulla scena del  
crimine**

**CORSO PER SPECIALISTI DEL  
SOPRALLUOGO SULLA SCENA DEL  
CRIMINE IN MEDICINA FORENSE  
VETERINARIA**



Foto dall'archivio del Dr. Rosario Fico

**19 e 26 novembre 2016**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana - *M. Aleandri*  
Sede di Roma, *Sala Zavagli*, Via Appia Nuova 1411

Rosario Fico  
Responsabile Centro di Referenza Nazionale per  
la Medicina Forense Veterinaria  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  
Regioni Lazio e Toscana - Sezione di Grosseto



# Oggi parleremo:

1. Dei presupposti legislativi fondamentali alle attività di indagine
2. Del sopralluogo nella Scena del Crimine
3. Della fotografia e del repertamento sulla scena del crimine
4. Del confezionamento e trasferimento in laboratorio delle fonti di prova

*presentano il Convegno*

## Sulla tutela giuridica degli animali

Evoluzione della normativa e della sua applicazione  
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.  
Aspetti sostanziali e procedurali.

**Premessa !**

**Martedì 22 settembre 2015**

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica  
Roma - Piazza Capranica 72





## **Decreto legislativo 16 Marzo 2015 n. 28**

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n.67.

***Depenalizzazione ? NO, assolutamente !!!!!***



# Significato

**IO Stato**, a te che hai **commesso un reato**  
**TI PERDONO** a patto che:

«Art. 131-bis. — *(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)*. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.



L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità,  
ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per  
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di  
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato  
delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche  
in riferimento all'età della stessa ovvero quando la con-  
dotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conse-  
guenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una  
persona.





Il comma 2 dell'art. 131-*bis* individua **specifiche situazioni in presenza delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità** e che, dunque, precludono anche astrattamente il riconoscimento della causa di non punibilità: l'aver agito per motivi abietti o futili;<sup>16</sup> l'aver agito con crudeltà,<sup>17</sup> anche in danno di animali;<sup>18</sup> l'aver adoperato sevizie;<sup>19</sup> l'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;<sup>20</sup> l'aver la condotta cagionato o l'essere dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.<sup>21</sup> Si tratta di esclusioni della particolare tenuità dell'offesa, con riferimento al movente dell'azione (motivi abietti e futili), alle sue modalità (crudeltà anche in danno di animali o sevizie), alla vittima (età e condizioni di minorata difesa), al tipo di bene giuridico (vita o integrità fisica).

<sup>18</sup> Si esclude la non punibilità per tenuità del fatto quando la condotta è contestata nella forma “per crudeltà” in relazione ai reati di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p.; mentre, resta astrattamente possibile applicare il 131-*bis* quando la condotta è contestata nella forma “senza necessità”. Tuttavia, sembra che lo strazio o le sevizie di cui all'art. 544-*ter* ben possa costituire una forma di crudeltà, così da escludere di fatto questo reato.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

**Quindi è necessaria la RECIDIVA ? NO, basta che il reato sia stato permanente o continuativo**





## Quindi se voi veterinari o organi di P.G.

Dimostrate e **DOCUMENTATE** nella CNR :

1. Che l'azione o l'omissione che ha condotto al reato è stata perpetrata con crudeltà o senza necessità o per motivi abietti e futili o sono state condotte sevizie
2. Che l'autore abbia perpetrato il reato con una condotta **plurima, abituale e reiterata.**

**Viene esclusa l'applicabilità del D.L. 16-3-2015 n. 28**



# Principali norme giuridiche riguardanti gli animali

## **Solo x DOLO**

- **Capo IX bis del ccp Artt. 544 bis e ss:** Tutelano il sentimento di comune pietà nei confronti degli animali
  - **Legge 157/92:** tutela la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e quindi non l'animale *di per se*
- 

## **Anche x COLPA**

- **Art. 727:** abbandono di animali o detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze
- **Art. 727 bis:** il bene giuridico è la tutela contro un'attività socialmente dannosa. Il bene protetto non è il singolo esemplare ma lo stato di conservazione della specie



art. 544-bis c.p.

*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*

La norma non prevede una distinzione fra animale proprio, altrui o senza padrone, né particolari modalità impiegate per cagionare la morte dell'animale; viene punita sia l'azione che l'omissione che abbiano cagionato la morte.

Elemento soggettivo del reato è il **DOLO**. Non sono punibili ai sensi di questo articolo i casi di morte dell'animale causata per **COLPA** > 727 cp





## 544-ter CP:

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.



Elemento soggettivo del reato è il **dolo** nelle sue diverse classificazioni ivi incluso quello **eventuale** ossia l'aver messo in atto una condotta che poteva rappresentare un pericolo per l'animale, accettandone di fatto il rischio. L'evento delittuoso, pur non essendo voluto, è previsto come possibile, se ne accetta quindi il rischio, ma nella convinzione che esso non si verifichi (**colpa cosciente**).

**Cattura cani vaganti con metodi impropri.  
Cane lasciato in auto sotto il sole.**



- **Trib. Genova, 13-05-2014 ANIMALI (UCCISIONE ECC.)  
REATO IN GENERE**
- Incorre nell'imputazione per il reato p. e p. **dall'art. 544-ter** la prevenuta che senza necessità, maltrattava il proprio cane *abbandonandolo per diverse ore, in orario diurno e nella stagione estiva, all'interno della propria auto, cagionandone la morte*. Pur non potendosi affermare che nel caso di specie la donna abbia agito con l'intenzione di cagionare la morte dell'animale, appare evidente che la stessa abbia agito accettando il rischio che si potesse verificare l'evento morte, *c.d. dolo eventuale*, avendo ella abbandonato l'animale all'interno della propria vettura nelle ore più calde di una giornata molto assolata.
- **FONTI**  
Massima redazionale, 2014





MIL

CIRCO MAR

## L'avvo propri

Sia, conclud



Condannato a multa di 10 mila euro per maltrattamento di animali un circense del Circo Martini. Quando arrivarono le Guardie Zoofile di Enpa e la Polizia provinciale di Monza, l'avvoltoio era apparso tra tutti gli animali posti sotto sequestro il più debilitato. Era l'autunno del 2012. Il Circo Pantera Rosa di Aldo Martini, che ospitava lo zoo di Radojca

Mirkovich, all'epoca si era attendato alla periferia di Monza. Contro il sequestro degli

animali». Oltre alla multa di 10.000 euro per maltrattamento degli animali (articolo 544ter del Codice Penale), l'imputato è stato condannato alla sospensione dell'esercizio dell'attività per 4 mesi, è stata disposta la confisca degli animali e riconosciuta a ENPA, costituitasi parte civile, una liquidazione del danno di 5.000 euro e rimborso delle spese legali.

(Cathartes aura) , "sono riferibili ad un cronico stato di debilitazione e malnutrizione"



- **Crudeltà:** è un atto che provoca sofferenza o morte, caratterizzato dall'assenza di un giustificato motivo.
- ... "la **crudeltà** è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbiezzo o futile.  
Rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità (Cass. Pen. Sez.III, 19.6.1999,n. 9668)



13/12/2013 08:03

Tweet

## Orrore a Villa Ada Cane torturato e bruciato vivo

Il responsabile visto da due testimoni. La polizia interroga un sospetto

Orrore a Villa Ada: legato a un palo, con la catena passata almeno sette volte attorno alla parcia, un palo in ferro infilato nella spalla, le quattro zampe fratturate (forse amputate), la bocca riempita per non farlo abbaiare, accoltellato e poi bruciato vivo. Ieri mattina lo hanno trovato così un cane, forse un Jack Russell anche se potrebbe trattarsi pure di un molossoido. Era carbonizzato, col pelo divorato in fretta dalle fiamme divampate l'altra sera nella zona tra Forte Antenne, dov'è la grande moschea musulmana. Una vera atroce tortura. Già ci sarebbe un sospettato sotto torchio negli uffici del Commissariato Villa Glori. Lo hanno indicato due ragazzi che mercoledì portavano a spasso i loro cani e hanno notato una vettura Audi S3 fermarsi, un signore scendere in fretta con un cane e poi delle lingue di fuoco salire dall'area verde. Uno ha anche parlato allo scorta: «Qui è vietato accendere fuochi». E se ne è andato. Ieri mattina sul posto si sono presentati: poliziotti, carabinieri, vigili urbani, il veterinario di turno della Asl Roma e gli esperti della scientifica. Il cadavere dell'animale ora è all'Istituto zooprofilattico. L'autopsia potrebbe utile: nella carne rimasta potrebbe esserci l'eventuale microchip con i dati anagrafici e



Altri articoli che parlano di...

Categorie (0)

Roma - Cronaca

## ROMA, PRENDE A BASTONATE UN CANE: POI LO LEGA A UN PALO E LO BRUCIA VIVO

Tweet

| 2 COMMENTI



Giovedì 12 Dicembre 2013

ROMA - Un gesto senza giustificazione, completamente da condannare.

Ha legato un cane con una catena a un palo di legno e poi lo ha bruciato. È accaduto a Roma nelle vicinanze della moschea, dove sono stati trovati i resti carbonizzati di un cane. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto ieri sera in quel punto un uomo con un cane mentre accendeva il fuoco.

Oggi il cane è stato trovato carbonizzato, legato con una catena al palo, con la testa martoriata e le zampe rotte. L'animale potrebbe essere stato preso anche a bastonate. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Villa Glori.

LIME

roma, bastonato, cane, leo  
incendiato, carbonizzato, e

Roma, presso il "maestro" di  
Ada: torturo e bruciato vivo a  
Ruscel





**Necessità**: tutti quei casi previsti dagli artt. **52** c.p. (legittima difesa) e **54** c.p. (stato di necessità), ma anche "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile (Cass. Pen. 28.2.1997, n.1010)





## UCCISIONE DI UN CANE PER LEGITTIMA DIFESA, art. 52 cp o 54 cp (stato di necessità) ?

L'indagato asserisce di aver dovuto uccidere il proprio cane con la pistola in suo possesso perché stava per aggredirlo. Alcuni vicini lo denunciano, pur non avendo assistito direttamente all'evento perché sentono lo sparo e trovano il cane morto. I carabinieri portano il cane in Istituto e chiedono di farne la necropsia per stabilire la dinamica dell'evento.



Il cane è stato colpito in direzione postero - anteriore e non antero - posteriore quindi il cane non stava aggredendo l'indagato ma stava semmai allontanandosi dall'indagato



L'indagato è stato rinviato a giudizio



# Orore a Villa Ada Cane torturato e bruciato vivo

Il responsabile visto da due testimoni/ La polizia interroga un sospetto

Orore a Villa Ada: legato a un palo, con la catena pesante almeno sette volte attorno alla parcia, un palo in ferro infilato nella spalla, le quattro zampe fratturate (forse amputate), la bocca riempita per non farlo abbaiare, accoltellato e poi bruciato vivo. Ieri mattina lo hanno trovato così un cane, forse un Jack Russell anche se potrebbe trattarsi pure di un molossoido. Era carbonizzato, col pelo divorato in fretta dalle fiamme divampate l'altra sera nella zona tra Forte Antenne, dov'è la grande moschea musulmana. Una vera atroce tortura.

Qui ci sarebbe un sospettato sotto torchio negli uffici del Commissariato Villa Glori. Lo hanno indicato due ragazzi che mercoledì portavano a spasso i loro cani e hanno notato una vettura Audi S3 fermarsi, un signore scendere in fretta con un cane e poi delle lingue di fuoco salire dall'area verde. Uno ha anche parlato allo scondicuto: fa? Qui è vietato accendere fuochi. E se ne è andato. Ieri mattina sul posto si sono precipitati poliziotti, carabinieri, vigili urbani, il veterinario di turno della Asl Roma e gli esperti della polizia scientifica. Il cadavere dell'animale ora è all'Istituto zooprofilattico. L'autopsia potrebbe rivelare: nella carne rimasta potrebbe esserci l'eventuale microchip con i dati anagrafici e sanitari.



Altri articoli che parlano di...

Categorie (1)

Roma - Cronaca

## ROMA, PRENDE A BASTONATE UN CANE: POI LO LEGA A UN PALO E LO BRUCIA VIVO

Tweet

| 2 COMMENTI



Giovedì 12 Dicembre 2018

ROMA - Un gesto senza giustificazione, completamente da condannare.

Ha legato un cane con una catena a un palo di legno e poi lo ha bruciato. È accaduto a Roma nelle vicinanze della moschea, dove sono stati trovati i resti carbonizzati di un cane. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto ieri sera in quel punto un uomo con un cane mentre accendeva il fuoco.

Oggi il cane è stato trovato carbonizzato, legato con una catena al palo, con la testa martoriata e le zampe rotte. L'animale potrebbe essere stato preso anche a bastonate. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Villa Glori.

LIME

roma, bastonate, cane, fuoco, incendiato, carbonizzato, m

Roma, presso il "moschea" di Villa Ada: torturo e brucio vivo un Jack Russell

NEWS



ROMA, 12 DICEMBRE 2018

## ***Reati contro gli animali anche per semplice COLPA***

- ***Art. 727:*** abbandono di animali o detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze
- ***Art. 727 bis:*** il bene giuridico è la tutela contro un'attività socialmente dannosa. Il bene protetto non è il singolo esemplare ma lo stato di conservazione della specie





# Articolo 727 Codice Penale

## Abbandono di animali

### Dispositivo dell'art. 727 Codice Penale

Chiunque abbandona [\(1\)](#) animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze [\(2\)](#).

#### Note

*(1) L'abbandono si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (come ad esempio nel periodo estivo).*

*(2) Stante il delitto di maltrattamenti ex art. [544 ter](#), la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose.*



## **Cass. n. 21460/2015**

Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, c.p., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.

## **Cass. n. 6829/2015**

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento).





### **Cass. n. 32837/2005**

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa.

### **Cass. n. 21744/2005**

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).



*( Cass. Sent. n. 41362, Sez. III, del 6-10-2014).*

Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza





## Art 727 bis

**Art. 727 bis Codice Penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. ....(idem specie vegetali)*



## **"Errore del veterinario"** **Così è morta Daniza**

Il procuratore di Trento chiede l'archiviazione dell'inchiesta sull'orsa uccisa dall'anestesia: ci fu incompetenza, ma nessun reato

**Il veterinario è stato  
poi condannato a  
2.000 euro di  
contravvenzione sulla  
base del 727 bis.**





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di ANCONA**

### **TECNICHE DI INDAGINE IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI**

Va premesso che la legge 189/04 ha sancito un' importante evoluzione culturale nell'interpretazione del rapporto con gli animali, che sono oggi visti non più come mere "cose" o "strumenti di lavoro" da tutelare nell'ottica della possibile offesa alla sensibilità umana, o come strumenti di produzione di reddito, ma come esseri senzienti oggetto di tutela in sé, pur nella propria specificità. Ciò comporta, sul piano penale, che assai più importanti e diffusi sono divenuti nel sistema gli illeciti che sanzionano condotte non solo e non tanto di mero maltrattamento fisico, quanto piuttosto di gestione di animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e tali da produrre gravi sofferenze (art. 727 cpv. c.p.).







- **Non è necessario, e spesso è anzi controproducente per le indagini, che venga coinvolto il Servizio veterinario dell'ASUR, al fine di redigere certificati di buona o cattiva salute degli animali, che potranno solo attestare situazioni fisiche apparenti, come visto ormai praticamente ininfluenti a seguito della normativa vigente. Il sequestro è infatti di attività di P.G., che va compiuta solo da soggetti a ciò abilitati, senza interferenze da parte di organi ad altro deputati.**
- **Se è necessario un mezzo di trasporto per gli animali in sequestro, si nominerà con verbale a parte, ovvero nel corpo del verbale di sequestro, un tecnico o un operatore ASUR come ausiliario di P.G. (art. 348 co.4° c.p.p.), la cui opera è gratuita e obbligatoria.**
- **In caso di maltrattamenti fisici, è necessario documentare fotograficamente le condizioni dei luoghi e degli animali, trattandosi di atti irripetibili.**



**LA P.G. IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E  
COMUNQUE IN OGNI FASE DELLE INDAGINI DEVE  
OPERARE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL  
FUTURO EPILOGO PROCESSUALE**



Si deve tener conto che la fase del dibattimento penale sarà il momento finale in cui **tutti gli atti e gli accertamenti svolti durante le indagini dovranno essere tradotti in un sistema di prove organico** e sinergico ad avallo della tesi accusatoria sostenuta dal PM in aula di udienza



Si deve tener conto che tutti gli atti realizzati sono utili al PM per la fase delle indagini e per il promovimento dell'azione penale ma **solo pochi atti (irripetibili) potranno poi essere trasferiti nel fascicolo del dibattimento** per essere utilizzati ai fini processuali durante il dibattimento



E' dunque importante redigere un sufficiente numero di atti irripetibili, rispettare puntualmente gli adempimenti rituali previsti dal C.P.P. per ogni singolo atto al fine di evitare la inutilizzabilità dei documenti ai fini del processo, congelare le prove del reato con atti inoppugnabili e basati su incontestabile regolarità formale ed interesse sostanziale (tra questi in primo luogo i rilievi fotografici ed i sequestri).



Errori formali e rituali determinano la inutilizzabilità degli atti nel contesto del dibattimento perché non ogni atto realizzato dalla P.G., anche se irripetibile, può essere considerato valido ai fini processuali se non è stato realizzato nelle forme di rito previste dal C.P.P. ; inoltre una carenza operativa di acquisizione di prove determina un sistema probatorio insufficiente da parte del PM che in sede dibattimentale, di regola, non può essere sanato.

Il presente schema è tratto dal volume “Rifiuti, acque ed altri inquinamenti: tecnica di controllo ambientale” di Maurizio Santoloci - Edizione 2005 - Edito da Laurus Robuffo - Riproduzione vietata - copyright riservato



**IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E COMUNQUE IN  
OGNI FASE DELLE INDAGINI LA P.G. DEVE  
TENERE PRESENTE**

Tutte le attività informative non verbalizzate e/o di fonte confidenziale possono essere utili per attivare le indagini di iniziativa e per motivare alcune richieste di atti al PM ma non potranno mai assolutamente essere utilizzate in dibattimento

Al contrario del sistema in uso nella vecchia procedura ove tutti gli atti di P.G. giungevano poi in sede dibattimentale, oggi il nuovo C.P.P. prevede che soltanto pochissimi atti realizzati dalla P.G. in sede di indagini possono essere utilizzati nel fascicolo processuale (atti imipetibili)



Gli accertamenti avviati sulla base di dette premesse dovranno poi evolversi ed essere tradotti in atti rituali e formali previsti dal C.P.P. per essere utilizzati in sede di giudizio finale



Tutti gli atti realizzati dalla P.G. sono utili al PM per la fase delle indagini, per promuovere l'azione penale e redigere il capo di imputazione, ma soltanto pochissimi di questi atti possono poi essere trasmessi dal PM nel fascicolo del dibattimento e quindi utilizzati per il giudizio



La P.G. in sede di indagini dovrà pertanto prestare particolare attenzione a produrre il maggior numero possibile di atti impetibili e comunque ad articolare atti formali di assicurazione delle fonti di prova classificati come idonei per essere poi inseriti nel fascicolo del dibattimento.



Particolare importanza assumono  
i rilevati fotografici, i verbali di  
perquisizioni ed ispezioni,  
i verbali di sequestro

**Il presente schema è tratto dal volume “Rifiuti, acque ed altri inquinamenti: tecnica di controllo ambientale” di Maurizio Santoloci - Edizione 2005 - Edito da Laurus Robuffo - Riproduzione vietata - copyright riservato**



**NELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO E'  
LOGICO CHE LA P.G. PROSPETTI UNA IPOTESI DI  
REATO SPECIFICO**



Nella stessa formulazione dell'atto ( "*comunicazione di notizia di reato*" )  
emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma  
quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato



Dunque per forza di cose la P.G.  
quando decide di redigere questa  
segnalazione ha individuato gli  
estremi di quello che, come propria  
valutazione iniziale, ritiene essere  
potenzialmente un reato (altrimenti  
non trasmetterebbe al P.M. la  
comunicazione in questione)



Quantomeno, la P.G. ha raccolto  
elementi per segnalare al P.M. la  
probabilità che sussistano gli estremi  
potenziali di un reato



In ogni caso, sia nel caso in cui il reato è stato individuato con precisione storica sia nel caso in cui esso è allo stato di probabilità potenziale, la fattispecie (reale o presunta) deve in qualche modo essere specifica nella valutazione della P.G. che, operando su fatti determinati, logicamente deve già aver distillato il campo specifico dell'illecito realizzato (o probabilmente realizzato)



La P.G., dunque, trasmette al P.M. una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale

# MI RACCOMANDO !!!!

Quando iniziate una qualsiasi attività di P.G. quindi  
CNR > indagini di iniziativa > indagini su delega del  
PM, etc etc., pensate sempre al DIBATTIMENTO  
che dovrete sostenere.

Qualsiasi errore FORMALE in questa fase renderà  
vana qualsiasi attività giudiziaria posta in essere.



## Art. 348 c.p.p. : Assicurazione delle Fonti di Prova

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 cpp (delega da parte del P.M. di atti investigativi), esegue le direttive del PM ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti prova

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.





Con l'**Art. 348 comma 4° del cpp** si disciplina e riconosce la figura dell'Ausiliario di P.G. il quale col proprio **ausilio**, sopperisce a quelle necessità di **carattere prettamente tecnico** delle quali la Polizia Giudiziaria può trovarsi al momento sprovvista.

Esso recita:

"La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche **competenze tecniche**, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera."



## Art. 359 cpp Consulenti Tecnici del P. M.

” Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie **specifiche competenze**, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine ”





Quindi si tratta sempre di soggetti chiamati a fornire contributi di natura tecnico - scientifica fondati su cognizioni specialistiche non possedute dall'organo inquirente.

**Cass. n. 301/1990**

Anche nel vigore del nuovo c.p.p. la nozione di «accertamento» riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del nuovo codice (ad es., negli artt. 354, 359, 360) che menzionano separatamente i termini «rilievi» e «accertamenti», con implicita assunzione, per ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato



## Il ruolo del medico veterinario nelle indagini di P.G.

Il medico veterinario può esplicare le sue funzioni di supporto tecnico-scientifico nei casi di pertinenza giudiziaria previo conferimento di nomina di ausiliario di P.G. (art. 348 c.p.p.) effettuata dall'Ufficiale di P.G. presente sulla scena del crimine, a patto che chi ha la direzione delle indagini ne riconosca la comprovata esperienza ed affidabilità, oppure in veste di Consulente Tecnico del P.M. (art. 359 c.p.p.).



ma in questo caso lo nomina il PM o delega la PG di farlo

**Ma attenzione ..... Come ausiliario di P.G. bisogna incaricarlo di compiti tecnici specifici che non possono essere svolti direttamente dalla P.G. altrimenti la nomina non è congrua.**





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. J.

# Il veterinario pubblico di fronte al Codice di Procedura Penale

Ad esempio un Veterinario della Sanità Animale che, nel corso di un controllo in un allevamento, rileva un fatto che può essere un reato, quale quello previsto dall'art. 500 del Codice Penale (Diffusione di una malattia degli animali), **deve** comportarsi diversamente, nel caso che possenga o meno la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nel caso **non** gli sia stata attribuita la qualifica di UPG, poichè è, comunque, un Pubblico Ufficiale deve sporgere denuncia (ex art. 361, comma 1, Codice Penale) all'Autorità Giudiziaria, direttamente alla Procura della Repubblica o tramite un ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, ecc...).

La stessa cosa devono fare i Veterinari Liberi Professionisti convenzionati, che, comunque, sono incaricati di Pubblico Servizio ed obbligati alla denuncia, ai sensi del art. 362 del Codice Penale.

Diverso è il comportamento nel caso al Veterinario sia stata attribuita la qualifica di UPG, che deve fare rapporto, con la notizia del reato (ex art. 361, comma 2, Codice Penale), all'Autorità Giudiziaria, ossia direttamente alla Procura della Repubblica, da cui dipende per l'attività di Polizia Giudiziaria, potendo effettuare anche un sequestro giudiziario, ai sensi del Codice di Procedura Penale, non dimenticando che la stessa Procura della Repubblica gli può delegare indagini di Polizia Giudiziaria.

**Rocco Panetta**  
ASL SA/3





## Obbligo del referto veterinario (art.365 c.p.)

Un caso particolare di obbligo di notizia di reato è l'**obbligo di referto** per il Medico Veterinario. E' una denuncia obbligatoria proveniente dall'esercente una professione sanitaria quale medico, chirurgo, ostetrica, farmacista, infermiere professionale, assistente sanitario, veterinario. Quale notizia di reato, è un atto con il quale il P.M. è portato a conoscenza di un fatto di reato. Rispetto alle altre notizie di reato si differenzia perché l'obbligo del referto grava sulla persona che esercita una professione sanitaria, che ha l'obbligo di portare a conoscenza del Pubblico Ministero l'esistenza di un fatto che presenta i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio e di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività sanitaria.

Tale evenienza potrebbe ricorrere nei casi in cui il veterinario del Parco, della ASL o libero professionista, nell'esercizio delle proprie funzioni, rinvenivano autonomamente una carcassa di animale sospetto di essere stato vittima di uccisione illegale.

L'obbligo del referto (art. 365 c.p.) dunque grava su colui che esercita una professione sanitaria, sia esso dipendente pubblico ovvero libero professionista (nel caso della fauna selvatica, il medico veterinario).



Il referto va presentato al pubblico ministero, ovvero all' ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui è stata prestata l'assistenza od opera ovvero, in mancanza di quest'ultimo, all'ufficiale di P.G. più vicino.

Il referto deve pervenire all'Autorità competente entro 48 ore dalla sua emissione, ovvero, se vi è pericolo di continuazione del reato, immediatamente. È importante ricordare che l'art. 334 c.p.p. richiede che, entro il termine di 48 ore, il referto deve pervenire e non che deve essere semplicemente trasmesso, ciò significa che, nel termine fissato dal legislatore (48 ore), il referto si deve già trovare nella disponibilità dell'Autorità competente a riceverlo.

Oggetto del referto sono quei casi che possano presentare i caratteri di delitto perseguibile d'Ufficio, e ciò anche quando l'autore sia persona non imputabile. Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede solo a querela della persona offesa. È bene ricordare che il maltrattamento animale è un reato considerato come perseguibile d'ufficio<sup>6</sup>.



Venuta a conoscenza di un reato, il **ritardo ingiustificato nella comunicazione** dell'informativa da parte della P.G. è soggetto a sanzioni disciplinari (art. 16, Disposizioni di attuazione del C.p.p. - Titolo I - Capo I - IV) e penali (artt. 361-363 C.P.): si considera ritardo ingiustificato l'ipotesi in cui la comunicazione avvenga con un indugio eccessivo, tale da compromettere la persecuzione del reato<sup>2</sup>.

La comunicazione di notizia di reato al P.M. rappresenta l'atto di raccolta e trasmissione degli elementi essenziali del *fumus commissi delicti* ed è finalizzata a mettere a conoscenza il Pubblico Ministero dei fatti di cui si è venuti a conoscenza per consentirgli di decidere se avviare o meno il provvedimento dell'azione penale. Pertanto, al fine di "convincere" il P.M. della consistenza della propria comunicazione è necessario che la P.G. circostanzi molto bene i fatti e inquadri correttamente l'ipotesi di reato in riferimento a specifiche violazioni di legge (vedasi successivo art. 347 c.p.p.).





**D.M. 23 marzo 2007**

Tutti gli organi di **Polizia Giudiziaria (P.G.)**, di propria iniziativa o su segnalazione devono intervenire per un reato a danno degli animali e non possono rifiutare il loro operato<sup>1</sup>.

I reati in danno degli animali sono, come tutti gli altri reati di altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Infatti, sebbene il Corpo Forestale dello Stato, con il DM del 23 marzo 2007: “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale”, venga individuato, date le sue specifiche professionalità ed esperienze, come l'autorità a cui sono demandate prioritariamente le attività di **prevenzione** dei reati previsti dalla legge 189/2004, a ciascuna forza di Polizia restano le proprie competenze giudiziarie in materia di **repressione** di tali reati.








**VITTIME**



**SCENA DEL  
CRIMINE**



*Compito della PG e  
delle scienze forensi*



**SOSPETTATO**

## Lavoro di campo e Lavoro di laboratorio

Tutto ciò che viene fatto sul campo è di competenza delle:

- **INDAGINI SULLA SCENA DEL CRIMINE** o ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE

Tutto ciò che viene fatto dopo, in laboratorio, è di competenza delle:

- **SCIENZE FORENSI**

Il compito fondamentale del **PERSONALE CHE PER PRIMO INTERVIENE** sulla scena del crimine è quello di consentire il mantenimento del legame tra le due attività investigative.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

L'esame della scena del crimine è  
il punto di inizio fondamentale di  
ogni indagine investigativa.







Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

*“La Scena del Crimine (SdC) è il luogo in cui presumibilmente si è consumato tutto o parte dell’evento criminoso e nel quale, di conseguenza, si è consumata un’interrelazione dinamica, multidirezionale tra tutte le componenti del delitto, quali il reo, il mezzo lesivo, l’ambiente e la vittima”<sup>1</sup>.*





# La Scena del Crimine.

Primaria o Secondaria ?

*“La Scena del Crimine (SdC) è il luogo in cui presumibilmente si è consumato tutto o parte dell’evento criminoso e nel quale, di conseguenza, si è consumata un’interrelazione dinamica, multidirezionale tra tutte le componenti del delitto, quali il reo, il mezzo lesivo, l’ambiente e la vittima”<sup>1</sup>.*

Possono essere individuate più scene del crimine, ad esempio una scena del crimine **PRIMARIA** e una **SECONDARIA**.

La scena del Crimine primaria è quella dove è stato commesso il crimine, la scena del Crimine secondaria potrebbe essere quella in cui viene ritrovato l'animale



L'intervento sulla scena del crimine è un momento fondamentale delle indagini!!!

Ciò che in quel momento viene  
**IGNORATO-TRASCURATO-  
LASCIATO o NON DOCUMENTATO è  
DEFINITIVAMENTE PERSO !**



## Ingresso nella scena del crimine

Mettere in sicurezza l'area di indagine

1. **Osservare, ascoltare e odorare** per evidenziare situazioni che possono presentare un pericolo per le persone o gli animali
2. Entrare nell'area in modo da ridurre il rischio di danni per il personale, i presenti e gli animali







Il controllo preventivo di potenziali rischi fisici e chimici presenti nell'area garantisce la sicurezza dei presenti sulla scena delle indagini



## Delimitare la scena del crimine

- Effettuare una valutazione rapida di quanto estendere la scena del crimine
- Delimitarla e metterla in sicurezza
- Impedire l'accesso o l'uscita di persone-cose-animali sino al termine dell'intervento
- Effettuare una prima documentazione fotografica di massima



## Sicurezza sulla scena del crimine

- La scena del crimine è spesso sporca, maleodorante, contaminata da feci e da cadaveri di animali o da animali vivi sofferenti o da sostanze tossiche
- Quindi bisogna tutelare la propria salute indossando un minimo di DPI



Per **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)** si intende (art.40 D.Lgs 626/94): *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*





***E' INDISPENSABILE CHE VENGA INDIVIDUATO, FRA IL PERSONALE DI PG, UN UNICO RESPONSABILE DEL SOPRALLUOGO IL QUALE EFFETTUERA' LA SUPERVISIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI E REDIGERA' IL RAPPORTO FINALE.***

Prima di iniziare l'ispezione della scena del crimine è opportuno effettuare una breve riunione tra tutto il personale presente, coordinata dal personale di PG intervenuto, in modo che tutti siano a conoscenza degli scopi dell'attività richiesta ed ognuno conosca i propri compiti e responsabilità.



# Ricognizione nella scena del crimine

- Identificazione (meglio stringere dopo che estendere)
- Delimitazione (creare una barriera fisica > nastro segnaletico)
- Preservazione (es. dagli agenti atmosferici)
- Strutturazione:
  - 1. Core area** (dove sono concentrate le prove)
  - 2. Area gestionale** (ove depositare le attrezzature e consultarsi o depositare temporaneamente le prove raccolte)
  - 3. Area raccolta rifiuti e svestizione**







# Documentare la scena del crimine

- Prendere appunti
- Prendere misure
- Fare disegni
- Fare foto
- Fare video





# Prendere appunti

- Prendere appunti è importante quanto fare foto, perché le foto non documentano gli odori, le sensazioni, le idee, le temperature e le condizioni meteo
- Fare disegni significa definire posizioni spaziali e posizioni relative che è più complicato documentare fotograficamente



## Documentazione fotografica

- Fotografare **sempre prima di** toccare, spostare, rimuovere, alterare.
1. Panoramica
  2. Media distanza
  3. Macro senza riferimento metrico
  4. Macro con riferimento metrico



Lo studio a posteriori della documentazione fotografica effettuata sulla scena del crimine spesso dà un notevole contributo alla soluzione del caso perché consente di collegare quanto rilevato dalle analisi di laboratorio con quanto era presente sul campo (SdC)

Ogni reperto che può contribuire a provare o meno l'esistenza di un reato deve essere considerato come fonte di prova. L'assunzione delle fonti di prova è una fase molto importante e delicata, data la rilevanza che può avere per l'esito delle indagini e quindi del processo.





## Ogni reperto che si ritiene possa costituire una fonte di prova deve essere:

1. documentato fotograficamente in maniera dettagliata
2. identificato univocamente, sia attraverso una sua descrizione scritta, sia attribuendogli un numero o una lettera identificativa che contraddistinguerà quel reperto in tutta la documentazione relativa al caso
3. raccolto con guanti monouso, avendo l'accortezza di cambiare i guanti dopo aver raccolto ogni campione al fine di evitare contaminazioni crociate
4. inserito in una busta o un contenitore sigillato con piombo o altro sistema di sigillatura antieffrazione o in grado di evidenziare un tentativo di manomissione.



# Raccolta delle fonti di prova

- Le prove devono essere raccolte e conservate in modo che non possano essere alterate o che si possa dimostrare che non sono state alterate tra il prelievo sulla SdC e il Laboratorio
- *Al termine della raccolta deve essere redatta una lista completa dei campioni, associata alla loro dettagliata descrizione.*



La scienza che studia i metodi e le  
tecniche di sigillatura si chiama

**SFRAGISTICA**

Cinque modi per fare uno x Sigilli di sicurezza - Sigilte x Rosario

www.sigiltech.eu

App Amazon.it: elettronica Banca online ING DIR Banca via Internet - P Inaz Communication - WebMail PEC - Log in to EasyChair fo IZSLT - SIL Accessori auto ŠKODA Altri Preferiti

**Sfragistica Contemporanea SIGILTECH srl**

BORSE DI MASSIMA SICUREZZA  
Alcuni esempi di borse di massima sicurezza adatte per la custodia di denaro doc., ecc.

HOME SHOP + APPLICAZIONE + VALIGIA SICURA + AZIENDA + LOGIN/REGISTRATI

**ACQUISTA ORA!**

**SCOPRI**  
**le buste di massima sicurezza**  
Buste antieffrazione monouso o riutilizzabili  
**ACQUISTA E RISPARMIA!**

**SCOPRI**  
**i sigilli di massima sicurezza**  
Sigilli con chiusura regolabile per tutte le esigenze  
**ACQUISTA E RISPARMIA!**

**SCOPRI**  
**i sigilli di massima sicurezza**  
Sigilli con chiusura a scatto per tutte le esigenze  
**ACQUISTA E RISPARMIA!**

**SCOPRI**  
**le borse di massima sicurezza**  
Borse antieffrazione riutilizzabili per trasporto valori, documenti ecc.  
**ACQUISTA E RISPARMIA!**

**SCOPRI**  
**etichette e nastri di sicurezza**  
Etichette Void Dry Peel, Permanent, Low Residue ecc.  
**ACQUISTA E RISPARMIA!**

**SERVIZI**  
**Perizie e Consulenze CTP/CTU**  
Hai bisogno di perizie o consulenze CTP/CTU?  
**SCOPRI DI PIU'**

**PRODOTTI DI MASSIMA SICUREZZA PER OGNI APPLICAZIONE**

**CONTATTACI IN CHAT!**

Ricerca in Windows e nel Web

ITA 09:44 22/06/2016




**Le carcasse devono essere identificate, messe in buste chiuse o avvolte in telo plastificato robusto e poste in contenitori o bidoni a chiusura ermetica**




# Buste o appositi contenitori oppure



Come disporre più campioni in un contenitore:



Ogni campione chiuso  
in singola busta/contenitore



**A:** chiudere la busta contenente i campioni

**B:** chiudere il coperchio del contenitore di polistirolo o bidone a chiusura ermetica

**C:** sigillare con nastro adesivo

## MOD. I3/ Verbale di apertura e di inizio prove

Centro di Riferenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana  
Sez. Grosseto

Viale Europa, 30- 58100 Grosseto  
tel. +39 0564 456.249 FAX: +39 0564 451.990  
e-mail: grosseto@izs.it



**OGGETTO:** reperto costituito da.....

identificato con: .....

sequestrato in data ..... e consegnato da.....

via....., città.....

il ..... alle ore..... relativo al procedimento penale n°.....

accettato da questo istituto con il numero di N.R. ....

Nel rispetto del diritto alla difesa, oggi..... alle ore....., presso la sala  
necroscopie della sezione di ..... dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Regioni Lazio e Toscana si è proceduto ad aprire il reperto in oggetto indicato e ad iniziare le  
analisi.

Della data di apertura ed analisi del reperto si è provveduto a dare comunicazione alle parti  
interessate a mezzo notifica da parte di questo Istituto secondo i termini di legge.

All'apertura del reperto sono presenti per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale:

.....  
.....  
.....

per la controparte:

.....  
.....

La presentazione del reperto è conforme alla descrizione riportata nel presente verbale di prelievo. I  
metodi di analisi eseguiti saranno indicati nel Certificato di analisi.

Per L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

.....  
.....  
.....

Per la controparte

.....  
.....  
.....



Una volta pervenuti i risultati delle analisi al responsabile delle indagini è necessario che questi rediga il rapporto finale.



Gli obiettivi delle indagini nei reati contro gli animali sono le risposte ai seguenti quesiti.

1. E' stato commesso un reato ?

Di quale reato si tratta ?

2. Come è stato realizzato ?

3. Quando è stato commesso ?

4. Dove è stato commesso ?

5. Chi è stato ?

Ci sono dei complici ?

Ci sono testimoni ?



## Redazione del rapporto finale

Il rapporto finale deve essere:

1. Tecnicamente accurato
2. Facile da leggere e comprensibile anche per un profano



## Ma bisogna fare delle distinzioni.....

1. **Se conducete voi le indagini in qualità di organi di PG > relazione finale al magistrato, sui risultati delle indagini effettuate**
2. **Se siete stati nominati ausiliari di PG > relazione sui compiti assegnati dalla PG**
3. **Se siete stati nominati Consulenti Tecnici del PM > relazione peritale al PM**
4. **Se siete stati nominati CTU > relazione peritale al PM**



# Il rapporto finale:

- Deve descrivere accuratamente quello che è stato fatto
- Deve essere comprensibile per chi deve giudicare
- Deve essere "robusto" in modo da resistere all'analisi legale della controparte
- Non deve essere ambiguo o lasciare spazio ad interpretazioni diverse da quelle esposte
- Deve essere "referenziato"
- Deve contenere tutte le informazioni richieste dalle conclusioni finali
- Deve offrire valide conclusioni e opinioni supportate dai fatti
- Deve essere "confezionato" in maniera adeguata





**Grazie !**

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Regioni Lazio e Toscana  
Sezione di Grosseto**

**Centro di Riferenza Nazionale per la Medicina Forense  
Veterinaria**

**Viale Europa, 30 58100 Grosseto  
Tel. 0564-456249 Fax 0564-451990**

**email: [rosario.fico@izslt.it](mailto:rosario.fico@izslt.it)**